



COMUNE DI CANISCHIO
Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014

✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it

Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 05/2026

OGGETTO: ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI PERICOLANTI O COMUNQUE INCOMBENTI SU PUBBLICA VIABILITÀ O CHE COMPORTINO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

- Premesso che ai sensi dell'Art. 15 L. n.225 del 22.02.1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- Richiamata l'ordinanza n. 34 del 24/10/2024 avente ad oggetto: "Taglio piante lungo le strade comunali ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- Considerato che in passato e sempre più frequentemente si verificano eventi atmosferici che hanno portato all'interruzione della circolazione stradale, a seguito dei quali si sono verificati disagi e fattori costituenti potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, imputabili alla caduta ovvero al rischio di caduta di vegetazione ed essenze arboree presenti su aree confinanti e/o prospicienti la pubblica viabilità, creando nuove e diverse situazioni di criticità;
- Dato atto, pertanto, che occorre assumere nuova ordinanza con la quale disciplinare il taglio piante adeguato alla nuova situazione esistente alla data odierna sul territorio comunale;
- Preso atto che compete al proprietario la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi piantumati in terreni laterali e/o di ramaglie di ogni genere, specie e misura che vengano a cadere ovvero a pendere pericolosamente sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Rilevato che il Codice Stradale prevede precise norme e distanze dalla sede stradale per la piantumazione o coltivazione di piante ed alberi, proprio al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Visti gli Artt. 50 – 54 del D.Lgs 267/2000;
- Visti gli art. 892 e 893 del Codice civile;
- Richiamato il Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

1. Per le motivazioni in narrativa richiamate, la revoca dell'ordinanza n. 34 del 24/10/2024;
2. A tutti i Proprietari e/o Conduttori dei terreni confinanti o prospicienti con Strade Pubbliche, Vicinali ed Interpoderali di provvedere, al più presto e comunque **entro e non oltre il 30 APRILE 2026 e, successivamente, in maniera periodica alla debita manutenzione di essenze non palesemente pericolanti, provvedendo ad ogni necessaria operazione ai fini della messa in sicurezza. Si richiede di estirpare o tagliare tutte le specie vegetali (piante, sterpaglie,):**
 - **per una distanza di m. 3 dal ciglio stradale su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE PER UNA DISTANZA NON INFERIORE ALL'ALTEZZA MASSIMA DELLE PIANTE STESSE, considerando detta distanza misurata in proiezione piana e non seguendo l'inclinazione del terreno. SARANNO INOLTRE DA ABBATTERE TUTTI GLI ALBERI AD ALTO FUSTO I CUI RAMI RICADANO IN PROIEZIONE SULLA CARREGGIATA VIARIA.**
3. Che da quanto disposto al punto 2. **viene fatta eccezione per le piante da frutto di altezza non maggiore di tre metri e per le piante ornamentali e di rilievo storico.**

AVVISA CHE:

- I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 413,17, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali.
- L'Amministrazione Comunale inoltre, in caso di inosservanza della presente da parte dei proprietari, fermo restando le sanzioni accertate, provvederà a fare eseguire i lavori necessari addebitando le spese ai trasgressori, **o eseguirà le suddette lavorazioni accordandosi con la ditta incaricata e compensando i costi con il materiale ligneo oggetto di rimozione;**
- **EVENTUALI INCIDENTI O DANNI ALLE PERSONE O COSE, CAUSATI DALLE TRASGRESSIONI SOPRA CITATE, SARANNO PERSEGUITE CIVILMENTE E PENALMENTE.**
- Che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è LUPICA RINATO Geom. Aurelio, in qualità Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Canischio, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
- Che gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto.
- Chiunque abbia interesse potrà a norma dell'art.3 della Legge 07.08.1980 n.241, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, ricorrere avverso la presente Ordinanza per Incompetenza, eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. per il Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale del sito internet del comune: www.comune.canischio.to.it, dandone anche adeguata pubblicità sui mezzi d'informazione.
- La presente Ordinanza viene trasmessa in copia per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza al sig. PREFETTO di TORINO, alla QUESTURA di Torino e alla STAZIONE CARABINIERI di Cuorgnè.

Dalla Residenza municipale, li 23.02.2026

IL SINDACO

Firmato in originale ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe